

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE

E COMANDO OPERATIVO

MEMORIA

Contro

Il sottoscrittodifeso dall' avv. Prof. Antonio Ferdinando De Simone del Foro di Roma, e dal Colonnello ,
come da procura in calce al presente atto

Premesso che

Nei confronti delin data 14 settembre 2021 è stata pronunciata sentenza definitiva del Tribunale Militare di con la quale il Gup scriveva: " *dichiara non luogo a procedere nei confronti di, in relazione all'imputazione al medesimo ascritta, perché i reati sono estinti per esito positivo della messa alla prova* " .

A seguito di tale sentenza veniva aperto il presente procedimento disciplinare, attesa la comunicazione e ricezione degli atti, da parte dell'amministrazione pubblica in data

Il Colonnello ha svolto la sua attività professionale con abnegazione e rispetto, ottemperando al giuramento ed ai doveri ed obblighi militari.

Non appare inutile ricordare un concetto e principio fondamentale della nostra Repubblica espresso nell'art. 52 della Costituzione.

L'art 52 della Costituzione recita "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro dei cittadini, nè l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate s'informa allo spirito democratico della Repubblica"

Per difesa si intende -art. 52 c.p e 43 c.p.m.p.- l'impiego individuale o collettivo della forza per neutralizzare "il pericolo attuale di un'offesa ingiusta". La difesa è attività che serve ad assicurare innanzitutto i diritti di libertà. Nel diritto internazionale -art. 51 carta ONU - la difesa è un termine più complesso e viene inteso o come risposta ad un attacco belligerante, come prevenzione di un attacco minacciato o anche soltanto come risposta a violazioni di norme diverse dal divieto di attacco armato. In dottrina si è dibattuto sul concetto di difesa e nella prassi è prevalsa l'idea di difesa come funzione pubblica che si concretizza in un'attività di contrasto, anche violento, ad aggressioni ed offese.

La "Patria" nel contesto della nostra Costituzione, non è identificata semplicemente come sinonimo di Stato o di Nazione, ma si presenta come un concetto complesso, con elementi reali-oggettivi ed ideali-soggettivi, destinati ad integrarsi nella coscienza del cittadino. La componente reale-oggettiva è il territorio, la componente ideale-soggettiva sono i cittadini ed i valori comuni che hanno generato i principi fondamentali della Costituzione e della sovranità del popolo italiano.

L'art. 52 della Costituzione definisce "sacro" il dovere della difesa della patria, perché di altissimo significato non solo giuridico ma anche morale.

Il è esecutore di tale principi fondamentali ditalchè si ritiene che allo stesso non debba essere applicata alcuna sanzione disciplinare per i seguenti

MOTIVI

01) LO STATO DI SERVIZIO E LA STATURA PERSONALE E PROFESSIONALE ...

Il ...si è distinto durante ... di carriera militare in numerose missioni sia nazionali che internazionali, soprattutto, in ambito NATO, ed i cui encomi ed elogi sono rimessi in allegato alla presente memoria.

Solo per citarne alcuni, ha preso parte alle seguenti operazioni/missioni:

1

.....

E' stato encomiato ...

Il ... rappresenta ed incarna lo spirito delle Forze Armate con abnegazione ed impegno costanti, come rilevato e certificato dalle Autorevoli Autorità Militari che si sono espresse sul suo operato.

E' proprio per tale ragione, come risulta dal suo stato di servizio..

2) LA SCELTA DELLA MESSA ALLA PROVA ED IL REATO MILITARE CONTESTATO

La sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016

La sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 2018

La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 2020

Art. 653 c.p.p. e Consiglio di Stato.

Occorre, preliminarmente, affermare che quanto contenuto nella contestazione e, cioè : “ il ricorso all’istituto della messa alla prova conferma che il... sia reo di aver commesso i fatti a lui imputati” , non appare un’espressione corretta e condivisibile sulla base del dettato normativo e, soprattutto nella interpretazione operata dell’Istituto della Messa alla prova da parte del Consiglio di Stato e della **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018.**

L’istituto della Messa alla prova, come riconosciuto nei sistemi di *common law*, è un istituto che impedisce all’autorità giudiziaria un accertamento di responsabilità penale in quanto provoca l’interruzione del procedimento penale.

L’istituto della messa alla prova è fuori dalla dicotomia responsabilità penale-sanzione e si pone come alternativa allo stesso procedimento penale a precise condizioni. Le ragioni della scelta di accedere a tale istituto di natura processuale, che non ammette alcun accertamento ed accettazione di responsabilità penale, da parte dell’interessato, può derivare da diverse ragioni: la volontà di non avere contatti con la giustizia; l’opportunità di non interrompere alcun percorso relativo alla propria carriera; la volontà di tenere riservate le vicende interne a particolari corpi evitando il confronto ed il dibattito nel pubblico dibattito; la determinazione in tema di spese di giustizia e personali che il procedimento dovesse comportare; la volontà di ritenersi estraneo alle contestazioni ma di trovarsi nell’impossibilità di

poter dimostrare la verità reale rispetto alla non accertata verità procedimentale. Nota ¹.

La Corte Costituzionale (nota 2) ha precisato come l'istituto della Messa alla prova ha carattere sostanziale in quanto dà luogo all'estinzione del reato , ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale in quanto consiste in nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio di responsabilità penale. Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 2020 in riferimento al D.P.R. 313 del 14 novembre 2002, in tema di casellario giudiziario, Il Giudice delle Leggi ha ribadito come al comma 7 dell'art. 28 alla lettera "B" alcuna iscrizione pregiudizievole possa essere fatta, conseguentemente, all'applicazione del beneficio della messa alla prova.

A simile arresto, indipendentemente, dalle colorite affermazioni di taluni, deve giungersi in seguito al dettato della Corte Costituzionale con la sentenza n. 91 del 2018 che ha confutato ogni similitudine tra messa alla prova e patteggiamento, come vorrebbe far credere, inopinatamente, la contestazione notificata al ...

La particolarità dell'Istituto della Messa alla prova, secondo il dettato normativo e come precisato dalla Corte Costituzionale, a cui tutti

¹ Sulla valenza processuale e mancanza di ogni accertamento di responsabilità penale vedi anche : Valeria Bonini " la progressiva sagomatura della messa alla prova processuale; C Conti "la Messa alla prova tra le due Corti"; Mf Cortese Il *probation* giudiziale: la sospensione del processo e messa alla Prova; Spagher " la Messa alla Prova"; De Simone A.F. " Compendio di Diritto e Procedura Penale Militare " . A. Sanna , *La messa alla prova non è una pena*.

2 Corte Costituzionale sentenza n. 240 del 2015; Corte Costituzionale sentenza n. 179 del 2020; Corte Costituzionale n. 91 del 2018 .

dobbiamo ottemperanza ed ossequio anche in sede di contestazione di illecito disciplinare, ha chiarito la tipicità dell'epilogo liberatorio della messa alla prova, estraneo alla tradizionale alternativa condanna/assoluzione. Diversamente dalla sentenza di patteggiamento, l'ordinanza ex art. 464 quater c.p. non costituisce titolo per dare esecuzione coercitiva al trattamento in quanto questo non è una sanzione penale eseguibile come tale coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'interessato, il quale liberamente può farla cessare con l'unica conseguenza che il processo riprende il suo corso. Proprio la volontarietà che assiste non soltanto la decisione sulla messa alla prova ma anche la sua esecuzione costituisce il dato innovativo dell'istituto e, allo stesso tempo, antidoto a una crisi di rigetto da parte dell'ordinamento. E infatti, una volta confutata la premessa per cui i contenuti della prova equivarrebbero a quelli della pena è lo stesso canone nulla *poena sine iudicio* a divenire inconferente.

Allora si vuole dare una pena e sanzione penale al ...senza aver fatto un processo ?? E si vuole violare deliberatamente la Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e la nostra Costituzione, ignorando la Corte Costituzionale ?

A questo si aggiunga che il Consiglio di Stato ha precisato che : " *La sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova non ha nessuna efficacia nel giudizio disciplinare poiché l'art. 653 c.p.p. non la contempla* ".

Non esiste alcuna ricostruzione del presunto fatto avvenuta giudizialmente e, soprattutto, alcuna utilizzazione in senso negativo può avere nel giudizio disciplinare e ciò per espressa disposizione normativa (art. 653 c.p.p.) .

Si aggiunga, poi, nella fattispecie concreta che il procedimento è stato iscritto in seguito ad una segnalazione anonima senza che alcuno dei Militari, presunte persone offese, abbia mai denunciato o espresso richieste risarcitorie ... ditalchè rendendo evidente che alcuna offesa alla propria persona sia stata intesa e percepita.

3) LA NATURA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 196 COMMA II .c.p.m.p. mancanza di offensività

Avv. Prof. Antonio Ferdinando De Simone